



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO

Via Dino Bellucci 2 – 16124 Genova

Tel. 010 25 12 375 - C.F. 80050010109 - e-mail gepc020009@istruzione.it

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 4 aprile 2023

Premessa

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l'autonomia del Liceo C. Colombo: la scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli studenti alle varie attività previste dall'Offerta formativa dell'Istituto, è costituito uno specifico Fondo di solidarietà, da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio o difficoltà.

Art. 1 - Costituzione del fondo

Viene costituito il fondo di solidarietà cui possono accedere gli alunni in difficoltà economica. Il fondo, la cui dotazione è determinata annualmente dal C.d.I., offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario.

La quota del fondo solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto annualmente a seconda delle risorse disponibili: per il corrente anno scolastico l'ammontare è fissato in € 5.000,00.

Art. 2 - Utilizzo del fondo e tipologia dei contributi

L'utilizzo del Fondo di solidarietà avviene con distribuzione sulla base delle priorità stabilite:

1. contributo per i corsi e/o per le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche e/o informatiche (termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno)
2. contributo per i viaggi di istruzione e/o soggiorni linguistici all'estero (termine per la presentazione delle domande: 30 aprile di ogni anno)
3. esclusione: non è previsto comunque alcun contributo per il pagamento di biglietti di ingresso a musei, mostre, spettacoli, ecc.

Art. 3 - Aveni diritto

Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro i termini previsti al precedente articolo da:

A - Genitore dei suddetti studenti.

B - Docente referente di classe relativamente a studenti della propria classe con problematiche economiche-sociali segnalati in sede di consiglio di classe o coordinamento.

I richiedenti dovranno dichiarare di non avere ottenuto altri contributi o borse di studio erogati da Enti pubblici o privati.

Art. 4 - Modalità di accesso al fondo Contributi per viaggi studio, di istruzione e visite guidate

Non è previsto alcun contributo in caso di spesa non superiore a € 50,00.

Il contributo massimo erogabile non può superare il 50% del costo dell'acquisto dell'attività/iniziativa, fatti salvi casi di eccezionale necessità che verranno di volta in volta vagliati dal Consiglio di Istituto.

I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata da certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare.

In base al reddito ISEE sono definite le seguenti percentuali di contributo:

- 1) reddito ISEE inferiore a 10.000,00 euro: fino al 50%
- 2) reddito ISEE compreso tra 10.000,00 e 16.000,00 euro: fino al 30%
- 3) reddito ISEE superiore a 16.000,00 euro: nessun contributo.

A integrazione del diritto certificato sulla base del riscontro da reddito ISEE, è prevista la contribuzione verso quelle famiglie/situazioni per le quali si rende necessaria la presenza di un accompagnatore dedicato al singolo studente.

In ogni caso il contributo massimo erogabile non può superare 500,00 euro complessivi per richiedente per anno scolastico.

La richiesta di contributo dovrà di norma avvenire all'atto della comunicazione dei costi del viaggio e comunque entro i termini stabiliti dall'art. 2.

Per l'assegnazione dei contributi si procederà partendo dalle fasce più basse e via via progressivamente sino a esaurimento della quota del fondo stanziato dal C.d.I., in conformità agli scaglioni previsti dal successivo art. 6.

In caso di incapienza di fondi dovuta a pluralità di richieste, si procederà come indicato al successivo art. 6.

Art. 5 - Contributi per agevolare la partecipazione a corsi integrativi ed extracurricolari che prevedono il concorso economico delle famiglie.

La richiesta potrà essere inoltrata per un massimo di 1 corso per ogni anno scolastico.

Il contributo per ogni corso è definito forfettariamente nel 50% del costo di ciascun corso.

Le domande verranno esaudite seguendo sempre la graduatoria derivante da redditi ISEE non superiori ad € 16.000,00.

Art. 6 - Graduatoria

La graduatoria è predisposta dal Dirigente scolastico o dal personale da lui eventualmente delegato, o in subordine dalla Commissione Acquisti.

Fra più richiedenti è data precedenza a coloro che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole.

In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, verranno erogati i benefici sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Il 30% del budget disponibile è destinato alle richieste rientranti nella fascia ISEE compresa tra 10.000,00 e 16.000,00 euro
- 2) Il 70% del budget disponibile è destinato alle richieste rientranti nella fascia ISEE inferiore ai 10.000,00 euro

- 3) Gli avanzi eventualmente formatisi all' interno delle singole fasce verranno resi disponibili per le altre a partire dalle quelle più basse
- 4) In caso di incapienza di fondi all'interno di ciascuna delle fasce di cui sub 1) e 2) i contributi verranno determinati mediante decurtazione proporzionale
- 5) In caso di parità di situazioni, verranno erogati i benefici agli studenti che non ne abbiano ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasione o, ancora, agli studenti degli ultimi anni.

Art. 7 - Concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini e con decisione messa a verbale.

Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante ma sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario, ovvero di rimborso a mezzo bonifico delle spese già sostenute.